

**Il Consiglio di Stato  
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7515 del 2016, proposto dall'Agencia Italiana del Farmaco – AIFA, in persona del Presidente *pro tempore*, dal Ministero della Salute, in persona del Ministro *pro tempore*, e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

***contro***

xxx s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Diego Vaiano (C.F. VNA DGI 67T23 F839N) e dall'Avvocato Raffaele Izzo (C.F. ZZI RFL4 8E31 F162X), con domicilio eletto presso lo stesso Avvocato Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

***per la riforma***

dell'ordinanza collegiale del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sez. III *quater*, n. 9795/2016, resa tra le parti, concernente il ripiano provvisorio dello sfondamento dei tetti di **spesa farmaceutica**;

visto l'art. 62 c.p.a.; visti il ricorso in appello e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa; visto l'atto di costituzione in giudizio di xxx s.p.a.; vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di parziale accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; viste le memorie difensive; relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2016 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per le Amministrazioni appellanti gli Avvocati dello Stato Leonello Mariani, Marco Corsini, Vincenzo Rago, Marina Russo, Maria Vittoria Lumetti e per l'appellata xxx s.p.a. l'Avvocato Diego Vaiano;

- ritenuto, sul piano del *fumus boni iuris*, che le contestazioni sollevate in primo grado dalla ricorrente in ordine alla correttezza degli importi in concreto richiestile dall'AIFA non hanno trovato puntuale confutazione, allo stato, nell'appello proposto dalle Amministrazioni o nel corso della discussione,

svoltasi in camera di consiglio, ovvero con dati obiettivi desumibili dagli atti di causa;

- considerato che gli articolati incumbenti istruttori disposti dal T.A.R., non censurabili in sede di appello cautelare, non costituiscono un ingiusto aggravio procedimentale né, comunque, un pregiudizio grave e irreparabile per l'AIFA, che del resto non ha fornito nel corso del giudizio, concretamente, elementi istruttori tali da confutare le notevoli discrasie evidenziate da xxx s.p.a. sulla base dei dati a sua disposizione, soprattutto con riferimento alla compensazione tra i farmaci esistenti nel portafoglio aziendale che hanno superato il proprio *budget* e quelli che hanno invece fatto registrare una **spesa** inferiore rispetto al *budget* assegnato e alla eventuale duplicazione del costo dei farmaci destinati alla distribuzione diretta e per conto;

- ritenuto che, per la necessità di approfondire nel merito, anche all'esito di tali incumbenti, le complesse questioni di fatto e di diritto oggetto del presente giudizio, sussistono le ragioni per compensare interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello cautelare (Ricorso numero: 7515/2016). Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2016, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Manfredo Atzeni, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

Stefania Santoleri, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

L'ESTENSORE

Massimiliano Noccelli

IL PRESIDENTE

Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO